



## *Il Ministro dello Sviluppo Economico*

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59";

VISTO il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";

VISTA la legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", ed in particolare l'articolo 7;

VISTO il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e, in particolare, l'art. 18, che disciplina la vigilanza sulle banche di credito cooperativo di cui all'art. 33 del Testo unico bancario;

VISTO il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 recante "Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia"

VISTO l'articolo 18 del proprio D. M. 6 dicembre 2004 che disciplina la revisione cooperativa alle società cooperative e loro consorzi;

VISTO il proprio D. M. 22 dicembre 2005 che disciplina la revisione cooperativa alle Banche di Credito Cooperativo;

CONSIDERATO che, in base all'art. 1, comma 1, lettera g) del citato D.M. 22 dicembre 2005, "Le Associazioni di categoria specializzate di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 220 del 2002, sono individuate dal Ministero delle Attività Produttive d'intesa con la Banca d'Italia, sulla base di requisiti di idoneità e rappresentatività";

RITENUTO necessario provvedere a stabilire i requisiti di idoneità e rappresentatività ai fini della individuazione e riconoscimento delle Associazioni specializzate;

ACQUISITA l'intesa della Banca d'Italia;

### DECRETA

#### ART. 1

#### **(Requisiti di rappresentatività delle Associazioni specializzate)**

Il riconoscimento delle Associazioni di categoria specializzate, aderenti a un'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza tutela e revisione del movimento cooperativo, e' concesso con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con la Banca d'Italia.

*Carli*

Ai fini del riconoscimento, le Associazioni specializzate presentano al Ministero dello Sviluppo Economico una istanza corredata di una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle dichiarazioni di adesione delle banche di credito cooperativo associate.

Per ciascuna banca associata dovrà inoltre essere fornita l'indicazione del numero dei soci, delle generalità e della qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica.

Le dichiarazioni di adesione di cui al comma 2 devono riferirsi a un numero non inferiore a quindici banche aderenti, operanti in almeno tre regioni del territorio nazionale.

Le Associazioni specializzate richiedenti devono dimostrare di essere in grado di assolvere alle funzioni di revisione nei confronti delle banche aderenti, attraverso adeguate risorse tecnico-professionali e le loro articolazioni organizzative centrali e periferiche.

## **ART. 2** **(Permanenza dei requisiti e revoca del riconoscimento)**

Le Associazioni specializzate riconosciute devono disporre di un numero di revisori iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'art. 7 del D.M. 22 dicembre 2005, tale da garantire lo svolgimento della vigilanza nei confronti delle banche di credito cooperativo aderenti.

Il Ministero può chiedere la documentazione atta a dimostrare l'idoneità dell'Associazione ad assolvere alle funzioni di vigilanza sulle banche associate.

Le Associazioni specializzate riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene allo svolgimento dell'attività di revisione cooperativa di cui all'art. 18 del D. lgs. 220 del 2002, nonché all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Il Ministro, con proprio decreto, d'intesa con la Banca d'Italia, può revocare il riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, alle Associazioni che non siano in grado di assolvere efficacemente alle proprie funzioni di vigilanza sulle banche associate.

25 OTT. 2006

IL MINISTRO

